

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, istitutivo dell'Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), ed in particolare l'art. 6, che attribuisce al Comune il potere di stabilire annualmente le aliquote dell'imposta;

Dato atto che ai sensi del decreto legislativo n. 267/2000 è atto di competenza della Giunta Comunale, la determinazione delle aliquote di imposta, come risulta dall'art. 42-comma 2-lettera f);

Visto l'art. 53 comma 16 della legge n. 388/2000, come sostituito dall'art. 27 comma 8 della legge n. 448/2001: "Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF... è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione" e che con il Decreto Legge 30.12.2004 n. 314, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2005 da parte degli enti locali è stato differito al 28 febbraio 2005;

Richiamata la propria deliberazione n. 11 del 24.1.2005 con la quale si è provveduto a fissare le aliquote dell'Imposta Comunale sugli Immobili per l'anno 2005 nelle seguenti misure:

ALIQUOTA ORDINARIA DEL 7 PER MILLE da applicarsi a tutti gli immobili ad eccezione:

- delle unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale delle persone fisiche soggetti passivi e dai soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune (che scontano l'imposta al 6‰)
- degli alloggi locati a titolo di abitazione principale alle condizioni definite dagli accordi di cui all'art. 2 comma 3 della legge n. 431/1998 (che scontano l'imposta al 5‰);

ALIQUOTA DIFFERENZIATA DEL 6 PER MILLE da applicarsi a favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune per le unità immobiliari direttamente adibite a loro abitazione principale;

ALIQUOTA DIFFERENZIATA DEL 5 PER MILLE da applicarsi agli immobili concessi in locazione a titolo di abitazione principale, ai sensi dell'art. 2 c. 3 della legge n. 431/1998 ed alle condizioni definite dall'accordo territoriale per la Città di Abano Terme;

Vista la legge 12 novembre 2004, n. 269 con la quale è stato convertito in legge il decreto legge 13 settembre 2004, n. 240 che ha introdotto nuove tipologie di contratto per favorire l'accesso alla locazione da parte di conduttori in condizioni di disagio abitativo conseguente a provvedimenti esecutivi di rilascio, decreto che persegue l'obiettivo di ridurre le più marcate condizioni di disagio abitativo dei conduttori assoggettati a procedure esecutive di rilascio che siano, o abbiano nel proprio nucleo familiare, ultrasessantacinquenni o handicappati gravi e che inoltre:

a) non dispongano di altra abitazione o di redditi sufficienti ad accedere alla locazione di una nuova unità immobiliare;

b) siano beneficiari, anche per effetto di rinvii della data di esecuzione disposti dagli ufficiali giudiziari della sospensione della procedura esecutiva di rilascio ai sensi dell'articolo 80, comma 22, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e successivi differimenti e proroghe ovvero rientrino fra i soggetti di cui alla lettera a) che abbiano subito sentenza o ordinanza di sfratto fra il 1° luglio 2004 e il 13 settembre 2004;

c) siano tuttora in possesso dei requisiti economici previsti dal Ministero dei lavori pubblici ai sensi della citata legge n. 388 del 2000, e successivi differimenti e proroghe.

Visto che il suindicato provvedimento all'art. 3 c. 6 prevede che i comuni possono deliberare aliquote agevolate o l'esenzione totale dell'imposta comunale sugli immobili per gli alloggi oggetto dei contratti di cui all'articolo 2, anche eventualmente differenziando l'agevolazione in funzione delle diverse tipologie di contratto;

Visto inoltre che allo stesso art. 3 comma 1 è previsto che al fine di favorire la sottoscrizione dei contratti di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 2, è assegnato agli enti locali, in unica soluzione, per ciascun contratto stipulato, a parziale copertura dell'onere derivante dalla sottoscrizione del contratto stesso, un contributo (determinato ai sensi dell'articolo 4 ovvero nella misura inferiore derivante dalla sottoscrizione del contratto) che sarà erogato secondo l'ordine cronologico derivante dalla data di stipula del contratto e che dovrà essere sottoscritto, ai fini della sola ammissibilità ai benefici, entro il 31 marzo 2005;

Ritenuto opportuno prevedere l'esenzione dal pagamento dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2005 agli immobili che verranno concessi in locazione ai sensi dell'art. 2 commi 2, 3, 4, 5 e 6 della legge 12 novembre 2004, n. 269 con la quale è stato convertito in legge il decreto legge 13 settembre 2004, n. 240;

Ritenuto, inoltre, opportuno ai fini di un maggior stimolo alla locazione degli immobili conformemente a quanto previsto dalla Legge 431/98 art. 2 comma 3 e 4 ed a seguito delle istanze promosse dalle associazioni degli inquilini:

- ridurre l'aliquota differenziata determinata con propria precedente deliberazione n. 11 del 24.1.2005 portandola dal cinque all'uno per mille, a valere per i contratti stipulati, ai sensi dell'art. 2 comma 3 L. 431/98, alle condizioni di cui agli accordi locali che saranno sottoscritti nel corso del 2005;

- istituire un'ulteriore aliquota differenziata del 9 per mille per le abitazioni non locate per le quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni;

Considerato che si ritiene vengano mantenuti inalterati gli equilibri di bilancio e la previsione di entrata relativa all' I.C.I. stimata in € 6.452.792,00;

Richiamato il Regolamento per la disciplina dell'imposta comunale sugli immobili approvato con deliberazione consiliare n. 109 del 23/11/1998, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo 267/2000 ed allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

Con voti unanimi, resi ed accertati secondo legge;

DELIBERA

1) Di stabilire che per l'anno 2005 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) sarà applicata in questo Comune nelle seguenti misure:

ALIQUOTA ORDINARIA DEL 7 PER MILLE da applicarsi a tutti gli immobili ad eccezione:

- delle unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale delle persone fisiche soggetti passivi e dai soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune (che scontano l'imposta al 6‰)
- degli alloggi locati a titolo di abitazione principale alle condizioni definite dagli accordi di cui all'art. 2 comma 3 della legge n. 431/1998 sottoscritti nel 2005 (che scontano l'imposta all'1 ‰);
- degli alloggi locati a titolo di abitazione principale alle condizioni definite dagli accordi di cui all'art. 2 comma 3 della legge n. 431/1998 sottoscritti nell'anno 2000 (che scontano l'imposta al 5‰);
- alle abitazioni non locate per le quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni (che scontano l'imposta al 9‰)

ALIQUOTA DIFFERENZIATA DEL 6 PER MILLE da applicarsi a favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune per le unità immobiliari direttamente adibite a loro abitazione principale;

ALIQUOTA DIFFERENZIATA DELL' 1 PER MILLE da applicarsi agli immobili concessi in locazione a titolo di abitazione principale, ai sensi dell'art. 2 c. 3 della legge n. 431/1998 ed alle condizioni definite dall'accordo territoriale per la Città di Abano Terme che sarà sottoscritto nel corso del 2005;

ALIQUOTA DIFFERENZIATA DEL 5 PER MILLE da applicarsi agli immobili concessi in locazione a titolo di abitazione principale, ai sensi dell'art. 2 c. 3 della legge n. 431/1998 ed alle condizioni definite dall'accordo territoriale per la Città di Abano Terme sottoscritto nell'anno 2000;

ALIQUOTA DIFFERENZIATA DEL 9 PER MILLE da applicarsi alle abitazioni non locate per le quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni;

- 2) di esentare per l'anno 2005 dal pagamento dell'imposta comunale sugli immobili gli immobili concessi in locazione ai sensi dell'art. 2 commi 2, 3, 4, 5 e 6 della legge 12 novembre 2004, n. 269 con la quale è stato convertito in legge il decreto legge 13 settembre 2004, n. 240 ai conduttori assoggettati a procedure esecutive di rilascio che siano, o abbiano nel proprio nucleo familiare, ultrasessantacinquenni o handicappati gravi e che inoltre:
 - a) non dispongano di altra abitazione o di redditi sufficienti ad accedere alla locazione di una nuova unità immobiliare;
 - b) siano beneficiari, anche per effetto di rinvii della data di esecuzione disposti dagli ufficiali giudiziari della sospensione della procedura esecutiva di rilascio ai sensi dell'articolo 80, comma 22, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e successivi differimenti e proroghe ovvero rientrino fra i soggetti di cui alla lettera a) che abbiano subito sentenza o ordinanza di sfratto fra il 1° luglio 2004 e il 13 settembre 2004;
 - c) siano tuttora in possesso dei requisiti economici previsti dal Ministero dei lavori pubblici ai sensi della citata legge n. 388 del 2000, e successivi differimenti e proroghe
- 3) Di fissare in € **104,00** la detrazione per abitazione principale, dando atto che è considerata adibita ad abitazione principale anche:
 - l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (art. 8 comma 5 del Regolamento I.C.I.);
 - le abitazioni concesse in uso gratuito o in comodato a parenti entro il primo grado in linea retta, purché il parente vi dimori abitualmente (e ciò sia comprovato da residenza

anagrafica) e, in caso di contitolarità, l'immobile non sia già adibito ad abitazione principale da uno dei contitolari, che in tal caso è l'unico a godere del beneficio (art. 8 c. 5 bis del Regolamento I.C.I.);

- 4) Di fissare in € 258,00 anche per l'anno 2005, la detrazione annua per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, posseduta da nuclei familiari nei quali sia presente una persona con invalidità accertata di almeno l'80%, purché il reddito complessivo del nucleo familiare imponibile ai fini IRPEF per l'anno precedente, sia pari o inferiore a € 36.152; il contribuente presenta la relativa dichiarazione sostitutiva entro il termine fissato per il versamento del saldo dell'imposta, pena la decadenza dal beneficio, allegando copia del verbale di accertamento dell'invalidità rilasciato dalla Commissione medica competente;
- 5) Di dare al seguente atto immediata esecutività.